

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2482 COME DEFINITO IN SEDE REFERENTE E PROPOSTA DI
COORDINAMENTO

N. 2482

NT1

La Commissione

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

Art. 1.

(Equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «7-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 euro a 1.000.000,00 euro, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e di casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter* e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare in base a proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.»;

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-*bis*,».

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato di applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e sindaci eletti.

Art. 3.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della presente legge, forma e termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Coord. 1

IL RELATORE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1-ter, al quinto periodo, sostituire le parole "applica" con le altre "la Consob applica"

al comma 1, capoverso 1-ter, al quinto periodo, sostituire le parole "100.000,00 euro a 1.000.000,00 euro" con le altre "euro 100.000,00 a euro 1.000.000,00"

al comma 1, capoverso 1-ter, settimo periodo, sostituire le parole "delle liste e di casi" con le altre "delle liste e i casi"

al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, al quarto periodo, sostituire la parola "applica" con le altre "la Consob applica"

al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, quarto periodo, *sopprimere le parole* : "secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter".

All'articolo 3:

- al comma 2 sostituire le parole "della presente legge " con le altre " della stessa"
- sostituire le parole "forma e termini" con le altre "le forme e i termini"